

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è possibile regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute relativamente a tutti i tributi locali.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure delle sanzioni dovute, a condizione che le violazioni, oggetto della regolarizzazione, **non siano state già constatate** e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc.) delle quali il contribuente abbia avuto **formale conoscenza**.

Nel caso di omesso pagamento del tributo le sanzioni da applicare all'importo complessivo dovuto sono le seguenti:

- **0,2 % per ogni giorno di ritardato pagamento** se il ravvedimento è effettuato **entro 14 giorni** dalla data di scadenza prevista per legge (0,2% per un giorno di ritardo, 0,4% per due giorni e così via)
- **3 %** se il ravvedimento è effettuato **dal 15° giorno al 30° giorno** dalla data di scadenza prevista per legge
- **3,75 %** se il ravvedimento è effettuato **entro il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui è stato omesso il pagamento.

Il **pagamento della sanzione ridotta** deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovuta nonché **al pagamento degli interessi moratori** calcolati nella misura del tasso legale vigente al 1° gennaio rapportati ai giorni di ritardo su base annua.

Si comunica che a partire dal 01/01/2012 il tasso di interesse legale è salito dall'1,5% al 2,5%.